



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 17759 del 30 Lug. 2015 /76.15.11- Pos.Coll. e Coord. n.6

-Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
- Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
(riscontro nota 22/6/2015 n. 9835- Servizio 2°)

e p.c.

-Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro
-Dipartimento regionale regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative

Palermo

Oggetto: Art. 6, comma 8, legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Richiesta parere.

1 - Con nota del 22/6/2015 n. 9835 codesto Dipartimento regionale ha chiesto allo Scrivente Ufficio di volere esprimere il proprio avviso relativamente alla evidenziata incongruenza tra il dettato normativo di cui all'art. 6, comma 8, della l.r. 9/15 e l'art. 295, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, richiamato espressamente dalla norma regionale.

In particolare, si rappresenta che la disciplina di cui al succitato articolo del TUEL è applicabile “.....ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma”; la ratio cioè della disposizione di legge in esame appare quella di consentire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di porre a proprio carico eventuali oneri discendenti dalla necessità di provvedere alla copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, non suscettibile di ampliamenti che sarebbero, invece, possibili per gli ulteriori Enti locali operanti nel territorio della regione o provincia autonoma, in quanto non vincolati dalla situazione di dissesto finanziario. La norma statale peraltro non fa riferimento al personale posto “in disponibilità” ai sensi dell'art.260



TUEL, a seguito della dichiarazione di eccedenza di cui al comma 6 del sopra citato art. 295 (recante: *Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*).

Finalità di legge di diversa portata sarebbe evincibile dal tenore letterale della norma regionale in oggetto, la quale recita: *“Ai sensi del comma 10 dell’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l’esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n.5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014”*.

La superiore disposizione regionale appare finalizzata espressamente all’assegnazione, in Sicilia, di risorse da erogare agli Enti Locali isolani in condizioni di dissesto nei termini temporali ivi previsti, per integrare le piante organiche rideterminate, ai sensi del D.M. 24/7/2014, con ciò discostandosi dalla previsione nazionale, caratterizzata invece da una previsione che si contraddistingue per la “universalità” di applicazione a tutti gli Enti operanti nell’ambito della medesima regione.

Il Dipartimento richiedente formula pertanto un quesito circa l’applicabilità della norma qualora, in sede interpretativa, l’incongruenza di cui sopra, se ravvisata, sia suscettibile di determinare limitazioni all’avvio del procedimento amministrativo.

2. In ordine al quesito formulato, appare doveroso premettere che, nell’interpretare una disposizione di legge, non può che essere attribuito il significato che sia riconducibile alla volontà del legislatore, nel senso della possibile applicazione della medesima, atteso che la disapplicazione può discendere soltanto dalla violazione di norme di rango comunitario ovvero dalla dichiarazione di incostituzionalità a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale.

Invero la prima non si fonda sull’accertamento di una presunta illegittimità di una norma, bensì sul presupposto che l’ordinamento comunitario è autonomo e distinto da quello interno, con la conseguenza che nelle materie previste dal Trattato CEE la normativa regolatrice è quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del Trattato stesso, fermo beninteso il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona umana.

Sul piano invece dell’ordinamento interno, l’efficacia della legge consiste nell’obbligo del giudice (nonché dell’interprete) di applicarla nel caso concreto che gli è sottoposto.

La disapplicazione della legge anche in un solo caso viene a negarne la intrinseca natura, e costituisce pertanto una lesione del potere legislativo regionale (Corte Costituzionale n. 285/1990). Ed invero l'art. 134 della Costituzione attribuisce esclusivamente alla Corte Costituzionale il sindacato di legittimità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Nella fattispecie in esame, ancorchè la condizione posta dal legislatore nazionale all'art. 259, comma 10, del TUEL, (richiamato dall'art. art. 6, comma 8, legge regionale 7 maggio 2015 n. 9), in ordine alla possibilità per le regioni a statuto speciale e le province autonome di porre a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati "in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata", fosse da interpretare nel senso prospettato dal Dipartimento delle Autonomie Locali, cioè come limitazione ai soli casi in cui tali oneri siano posti a carico "di tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma", tuttavia non sembra che tale previsione normativa possa ostare all'operatività della norma regionale.

Giova richiamare che, dal suo tenore letterale appare chiaro l'intento derogatorio del legislatore siciliano che ha manifestato la volontà di porre a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n.5/2014 gli oneri "per integrare le piante organiche rideterminate, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014", individuando altresì i destinatari della norma, gli esercizi finanziari di riferimento e la misura della relativa copertura finanziaria.

Tale previsione tuttavia non modifica il restante quadro normativo in materia di Enti locali dissestati e deve essere applicata, come evidente, nel rispetto dei limiti finanziari e delle procedure imposti dall'ordinamento statale.

Si richiama che lo Scrivente è organo di consulenza giuridica ed è chiamato ad esprimersi – giusta il disposto dell'art. 7 della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche nonché del D.P. Reg. 5 dicembre 2013, n. 6 – su quesiti giuridico-interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà o perplessità applicative, e non a sostituirsi all'amministrazione attiva nella valutazione di atti, fatti e circostanze o all'individuazione di percorsi operativi che, ancorché condotte alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie e peculiari dell'Amministrazione medesima.

Come evidenziato con la nota che si riscontra, resta comunque nella competenza di codesto Dipartimento l'individuazione di un percorso operativo, attività che comporta un coinvolgimento in scelte amministrative o gestionali cui l'organo consultivo deve rimanere estraneo in ragione, tra



l'altro, della differenziazione delle strutture organizzative in cui risulta articolata l'amministrazione regionale e della relativa autonomia gestionale attribuita ai dirigenti.

Ribadito quindi che l'Amministrazione attiva, ha la titolarità esclusiva dell'attività procedimentale, nonché la responsabilità della legittimità o meno del procedimento perseguito, attesa la rilevanza del tema proposto, il presente parere viene altresì trasmesso all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per le eventuali valutazioni di interesse.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. M. Maddalena Nicoletti
M. Nicoletti



Avvocato Generale
(s. Romeo Palma)

